

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

(L. 28 maggio 1981, n. 286 – L. 7 marzo 1986, n. 65 – D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 – L. 11 febbraio 1992, n. 157)

Approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.... del

ARTICOLO 1

Gli addetti alla Polizia Locale della Provincia di Sondrio formano il Corpo di Polizia Provinciale.

Ad essi è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e sono dotati delle armi di ordinanza di cui all'art. 4.

I servizi di Polizia Provinciale per i quali è consentito il porto delle armi in dotazione sono quelli sia di prevenzione che di repressione in materia di caccia, pesca, tutela ambientale, vigilanza stradale (con particolare riferimento alla viabilità provinciale).

ARTICOLO 2

Il Presidente, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale.

Tale numero equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, sino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma per tipo.

Presso il Comando del Corpo di Polizia Provinciale possono essere detenute armi di tipologia diversa rispetto a quelle in dotazione, destinate ad attività specifiche, quali interventi gestionali in aree protette, attività di controllo della fauna selvatica e gestione di grandi carnivori. Tali armi, in presenza di necessità operative e su disposizione del Presidente o del Comandante, verranno assegnate in via continuativa ad un numero selezionato di addetti, che provvederà a denunciare l'arma presso la competente Autorità di P.S.

Sono altresì custoditi un congruo numero di fucili narcotizzanti, detenuti in armadio separato e disponibili per eventuali interventi su animali in difficoltà. Ogni utilizzo dovrà essere supportato da personale Veterinario ATS della Montagna e riportato su apposito registro.

Sono inoltre custodite le armi utilizzate per lo svolgimento delle prove pratiche necessarie al conseguimento della licenza di caccia. Tali armi non vengono assegnate agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, ma devono essere disponibili all'utilizzo su autorizzazione del Comandante.

ARTICOLO 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Questore.

ARTICOLO 4

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 sono:

- la pistola Beretta semiautomatica cal. 9x21 IMI Mod. 98FS;
- il fucile combinato Zoli cal. 6,5x57R/12.

I modelli menzionati potranno essere integrati o sostituiti con altri di eguale caratteristiche e potenziale offensivo nel caso di cessazione di produzione.

Le munizioni in dotazione sono fissate nel numero max di:

- 100 colpi cal 12 a pallini;
- 40 colpi cal. 6,5 x 57 R;
- 60 colpi cal 9 o comunque corrispondenti al calibro della pistola in dotazione.

Ogni agente dovrà sempre essere in possesso di una dotazione minima pari a:

- 20 colpi cal 12 a pallini
- 10 colpi cal. 6,5 x 57 R
- 15 colpi cal. 9 o relativi alla pistola in dotazione.

Le assegnazioni avverranno su richiesta singola o d'ufficio in presenza di necessità istituzionali operative.

L'avvenuta assegnazione di munizioni dovrà essere registrata (e distinta per calibro) su apposito registro o scheda nominativa.

ARTICOLO 5

Le armi possono essere portate dagli addetti, in possesso della qualifica di Agenti di P.S., senza licenza, per l'espletamento di tutti i servizi esterni, fermo restando:

- l'obbligo del porto, sempre, della pistola;
- l'obbligo del porto di fucile per l'espletamento di compiti istituzionali specifici secondo le modalità e direttive disposte dal Comandante.

Le armi vengono assegnate in via continuativa, sono di proprietà dell'Amministrazione, debbono essere denunciate presso la competente Autorità di P.S. a nome e cura dell'assegnatario, vengono riconsegnate a cessazione del rapporto di lavoro o su disposizione del Presidente o del Comandante.

L'assegnazione continuativa può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente.

Nella tessera di servizio è riportato il numero del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione.

Le armi e munizioni sono custodite dagli interessati presso le proprie abitazioni.

In servizio non si possono portare armi non in dotazione, salvo autorizzazione singola da rilasciarsi dal Comandante del Corpo, nel caso di particolari necessità tecnico-operative.

ARTICOLO 6

Per le modalità del porto d'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce (D.M. n. 145).

ARTICOLO 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Presidente, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 8

Agli addetti alla Polizia Provinciale cui le armi sono assegnate in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, sempre comunque nell'ambito del territorio provinciale.

ARTICOLO 9

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltrech  custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali provinciali deve essere installato armadio blindato di sicurezza munito di doppia chiave e allarmato, da utilizzare per la custodia delle armi e munizioni di scorta, del fucile a narcotico con relativa attrezzatura ed altro materiale attinente le armi

ARTICOLO 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M-I- 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

ARTICOLO 11

Gli appartenenti al Corpo di Vigilanza sono assegnati per l'espletamento del servizio ordinario a singoli distretti, fermo restando la loro competenza giuridica su tutto il territorio provinciale, ove possono quindi essere portate le armi in dotazione.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento vigono le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti:

- Legge 28 maggio 1981, n. 286
- Legge 7 marzo 1986, n. 65
- D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157
- D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104